

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

N° 06 del Reg.

Data: 26/07/2020

OGGETTO: Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto all'evasione dei tributi locali, ai sensi dell'art. 15 ter, del Decreto Legge 30/04/2019, n° 34, così come modificato dalla Legge di conversione n. 28 del 28/06/2019, n° 58. -

L'anno Duemilaventi (2020), il giorno Ventisei (26), del mese di Luglio, alle ore 11,00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto;

Alla Seconda convocazione in Sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Componenti	Presenti	Assenti	
Rag. Antonio Marino	X		Assegnati n.: 11
Prof. Vincenzo Luciano		X	In Carica n.: 11
Sig. Arturo Stabile	X		Presenti n°: 6
Dott. Pierino Gigliello	X		Assenti n°: 5
Sig.ra Rosanna Marchesano	X		
Sig.ra Elvira Martino	X		
Sig. Gianluca Marino		X	Assenti i Signori:
Sig. Antonio Marino	X		Vincenzo Luciano - Gianluca Marino - Pasquale Brenca -
Avv. Pasquale Brenca		X	Franco Martino - Rosaria Corvino -
Franco Martino		X	
Rosaria Corvino		X	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

Presiede il rag. Antonio Marino, nella sua qualità di **Presidente** dell'Assemblea Consiliare;

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4.a, del T. U. E. L. n° 267 / 2000), il Segretario Comunale Dott. Giovanni Amendola, titolare di questa Segreteria;

La seduta è Pubblica;

Il **Presidente** dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione i responsabili delle aree interessate hanno espresso il proprio parere, come di seguito riportato:

AREA INTERESSATA	AREA FINANZIARIA
<p>VISTO: si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000. -</p> <p>Dalla Residenza Comunale, 26/07/2020</p> <p>IL RESPONSABILE DELL'AREA F.to Dott. Nicola Pagano [Finanziaria]</p>	<p>VISTO: ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000, si ATTESTA la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione. -</p> <p>Dalla Residenza Comunale, 26/07/2020</p> <p>IL RESPONSABILE DELL'AREA F.to Dott. Nicola Pagano [Finanziaria]</p>

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che :

- **la disposizione** contenuta nell'**art. 15 ter**, del Decreto-Legge 30 Aprile 2019, n° **34**, così come modificato dalla legge di conversione n° **58** - del 28 Giugno 2019, ha introdotto misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali;
- **la norma** prevede la facoltà di disporre con proprio regolamento che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio delle attività commerciali o produttive - sottoposte al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate - siano subordinate alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali dei soggetti richiedenti;
- il legislatore ha preso comunque atto della diffusa volontà di molti Enti di prevedere misure concrete volte a prevenire la creazione di sacche di evasione con conseguenti ripercussioni sugli equilibri di bilancio e ha fornito una base legislativa «**solida**» a tutti quegli Enti che volessero adottare misure preventive volte a stimolare il pagamento dei tributi da parte degli esercenti attività commerciali o produttive;

VERIFICATO che:

- **la ratio** della legge è quindi quella di **non** consentire che i soggetti sottoposti all'esercizio di attività autorizzatoria commerciale o produttiva da parte dell'Ente, svolgano la stessa, **non** assolvendo al primario obbligo di pagamento dei tributi locali;
- **la previsione** legislativa in sé consente l'estensione dell'ambito di applicazione del blocco all'irregolarità su tutti i tributi dell'Ente;
- **l'attività** sanzionatoria e di riscossione coattiva comporta un grave dispendio di risorse e mezzi per l'Ente con raggiungimento di percentuali di recupero spesso non soddisfacenti;
- **l'approvazione** di misure preventive dell'evasione risponde a principi di equità sociale e proporzionalità nel prelievo tributario di cui all'**art. 23 della Costituzione**, anche in considerazione della remuneratività dell'esercizio di attività produttive e commerciali;

RITENUTO:

- **necessario** adottare apposita norma regolamentare subordinando il rilascio di autorizzazioni ovvero **SCIA** all'esercizio di attività produttive o commerciali alla regolarizzazione della posizione tributaria del richiedente al fine di perseguire superiori interessi dell'equilibrio di bilancio e della autonomia delle entrate proprie su cui si basa la finanza comunale;
- **motivato** il presente atto in forza di ritenute finalità pubbliche di massimizzazione della riscossione delle entrate comunali e di incremento della monetizzazione dei crediti tributari;

VISTO e richiamato il regolamento predisposto dal Responsabile dell'Area Finanziaria - Tributi, nel testo **allegato alla presente**;

RITENUTO pertanto, di approvare **l'allegato** « Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'**art. 15 ter**, del Decreto Legge 30 Aprile 2019, n° **34**, così come modificato dalla **Legge** di conversione 28 Giugno 2019, n° **58** », composto da **n° 7 articoli**;



Provincia di Salerno
Via Garibaldi, 5 - 84020 Aquara (SA) - Tel. 0828/962003 - Fax 0828/962110
E-Mail: info@comune.aquara.sa.it - Web: www.comune.aquara.sa.it
Codice Fiscale: 82001370657

UFFICIO TRIBUTI

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE MISURE PREVENTIVE PER SOSTENERE IL CONTRASTO ALL' EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI

(ai sensi dell'art. 15 ter del D.L. n. 34/2019 così come modificato dalla L. 28.06.2019, no 58.)

Art.1

(Finalità e ambito di applicazione del regolamento)

Scopo del presente regolamento è quello di dare attuazione della previsione dell'articolo 15 ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58. Nell'ambito del presente regolamento, per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune. Il presente regolamento si applica anche ai tributi locali affidati dal Comune in gestione, in appalto o in concessione, ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione. Nel caso di affidamento della gestione dei citati tributi a soggetti terzi, l'Ente o il soggetto concessionario coopererà con l'ufficio tributi del Comune per dare attuazione al presente regolamento. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le addizionali comunali relativamente alle quali il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti essendo la gestione attribuita per legge allo Stato, all'Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti.

Art.2

(Definizione di irregolarità tributaria)

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si ritiene che possa esservi irregolarità tributaria allorquando, il soggetto istante abbia un debito, risultante da tutte le entrate ricomprese nel precedente articolo a seguito di omessa o infedele denuncia, parziale o mancato versamento alla scadenza ordinaria, di emissione di avviso di accertamento – non sospeso amministrativamente o giudizialmente - o di avvio della

rismissione coattiva superiore all'importo di euro 100,00.

Art. 3

(Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente)

Ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi. Nel caso in cui, invece, la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio, e dunque, in caso di esito negativo della verifica da parte del Comune sulla regolarità tributaria, l'ufficio competente notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine nei 15 giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di novanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte dell'Ente Locale. Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di novanta giorni, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata.

I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal Regolamento generale delle Entrate o da quelli specifici dei tributi oggetto del debito o fornendo specifica fideiussione bancaria o assicurativa con escussione a prima richiesta pari all'importo dei tributi ancora dovuti a garanzia del pagamento delle somme, in caso di rateazione.

In caso di rateazione delle somme dovute, anche il solo mancato pagamento di una rata fa ritornare il contribuente nella posizione di irregolarità tributaria ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

Art. 4

(Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove istanze)

All'atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive l'ufficio preposto procede a richiedere all'ufficio tributi dell'Ente l'attestato di regolarità tributaria del soggetto istante.

Per soggetto istante si intende sia la persona fisica che agisce in proprio, sia la persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica. Nel caso di attività svolta da una persona fisica la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa.

Nel caso di istanza presentata da persona giuridica a mezzo di proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante.

L'istante potrà procedere a dimostrare l'avvenuto pagamento dei tributi disciplinati dall'art. 1 mediante esibizione delle attestazioni di pagamento complete delle ricevute dell'istituto che ha veicolato il pagamento. In tale caso la documentazione prodotta è trasmessa all'ufficio Tributi che provvederà a verificarne la correttezza entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione dell'ufficio,

trascorsi i quali la situazione si riterrà in regime di regolarità tributaria ferme restando le disposizioni di cui al successivo articolo 5.

Art. 5

(Modalità di verifica delle istanze già autorizzate)

In sede di prima applicazione l'ufficio competente provvede ad inviare all'ufficio tributi, entro 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento, e successivamente con cadenza mensile, un elenco aggiornato dei soggetti che hanno licenze, autorizzazioni e concessioni attive e dei quali è necessario verificare la posizione di irregolarità tributaria.

L'ufficio tributi di cui all'art. 1 provvederà ad avviare l'attività di verifica delle posizioni trasmesse dandovi priorità nell'ambito delle proprie attività di verifica e comunicandone gli esiti all'ufficio competente.

Per i tributi a liquidazione dell'ufficio entro 30 giorni dalle date di scadenza dei versamenti dovuti l'ufficio procederà alla verifica dello stato di irregolarità tributaria inviando l'elenco dei soggetti morosi al competente ufficio per la notifica all'interessato della comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione.

Decorso infruttuosamente tale termine nei 15 giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di novanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte dell'Ente Locale.

Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di novanta giorni, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata.

I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal regolamento generale delle Entrate o da quelli specifici dei tributi oggetto del debito o fornendo specifica fideiussione bancaria con escussione a prima richiesta pari all'importo dei tributi ancora dovuti a garanzia del pagamento delle somme, anche in caso di rateazione.

Per i tributi iscritti a ruolo la verifica viene effettuata dall'Ufficio tributi sulla base degli elementi risultanti alla data della stessa dall'apposito applicativo web di Agenzia delle entrate riscossione.

Art. 6


(Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento)

Al fine di consentire la corretta applicazione del presente regolamento gli uffici competenti e gli eventuali concessionari procederanno a concordare in un apposito documento le modalità di interscambio delle informazioni necessarie dandone comunicazione al Segretario comunale.

Art. 7

(Norma di rinvio)

Per quanto non disciplinato si fa riferimento ai regolamenti approvati dall'Ente.



PRESO ATTO che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli art. **49**, comma 1 e **147 bis**, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° **267**, é stato acquisito il **parere favorevole** espresso dal responsabile del Servizio interessato, in ordine alla **regolarità tecnica e contabile**, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO

- **il Testo** Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n° **267**;

- **lo Statuto** Comunale;

ALL'UNANIMITA' dei voti resi nelle forme di legge dai convenuti. Presenti **6**;

DELIBERA

1. DI APPROVARE le premesse quali parti integrante del presente deliberato;

2. DI APPROVARE il <<Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi **dell'articolo 15 ter**, del Decreto - Legge 30 Aprile 2019, n° **34**, così come modificato dalla Legge di conversione 28 Giugno 2019, n° **58**>>, composto da n° **7 (sette)** articoli, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

3. DI PRECISARE che per quanto non espressamente previsto nel Regolamento approvato si rinvia alle norme legislative e regolamentari della materia;

4. DI DELIBERARE altresì, l'immediata esecutività del presente atto con separata ed unanime votazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. **134** comma 4, Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° **267**, stante l'urgenza di provvedere. -

Letto, approvato e sottoscritto
Sindaco - Presidente dell'Assemblea Consiliare
F.to Rag. Antonio Marino



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giovanni Amendola

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, del T. U. E. L. n° 267 / 2000, VIENE affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 20 AGO 2020;

Dalla Residenza Comunale, 20 AGO 2020



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giovanni Amendola

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo e di ufficio

Dalla Residenza Comunale, 20 AGO 2020



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni Amendola

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione E' STATA AFFISSA all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 20 AGO 2020, come prescritto dall'art. 124, comma 1°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000), ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000). -

Dalla Residenza Comunale, _____



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giovanni Amendola